

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 31 marzo 1951

Pres. Giuliano — Rel. Faccini — P.M. Battaglini (concl. conf.) ric. P.M. e Rondinini.

La questura di Reggio Emilia con verbale 3 e 4 agosto 1949 denunciava i fratelli Rondinini Nereo e Renato nonché Lori Minnie quali autori di scritte con gesso bianco sui muri della città, che aveva ritenuto di contenuto apologetico delle persone e delle ideologie del fascismo, e che erano del seguente tenore: «Viva la repubblica di Salò – camicie rosse fate schifo – onore e onestà – viva il giornale “L’Assalto” vendicheremo i nostri caduti – W l’Italia fascista – i trecento mila caduti fascisti chiedono giustizia – sarà fatta – W il Duce ». Con gli stessi verbali i tre venivano denunciati anche per contravvenzione all’art. 113 T.U. leggi P.S. essendo sforniti della licenza dell’autorità di P.S. ad eseguire le iscrizioni, ed il Rondinini Nereo altresì per oltraggio al sottufficiale di P.S. che aveva proceduto alle indagini (omissis).

Il ricorso del P.M. è giuridicamente fondato e deve quindi essere accolto.

Erra invero la sentenza impugnata, allorché afferma essere « ormai giurisprudenza pacifica » che l’art. 21 della Costituzione, il quale riconosce « il diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione » sia norma precettiva e come tale abbia abrogato l’articolo 113 del T.U. leggi P.S. che subordina ad autorizzazione dell’autorità locale di P.S. in luogo pubblico, o aperto, o esposto al pubblico l’affissione di scritti o disegni, o l’uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o, comunque, il collocamento di iscrizioni a anche lapidarie.

Mostra infatti la sentenza stessa, che fonda l’assoluzione in ordine alla contravvenzione sul detto richiamo errato, d’ignorare che questo supremo collegio, a sezioni unite, in data 15 aprile 1950, (P.M. contro Binazzi) ha affermato il carattere meramente programmatico e direttivo delle norme di cui al citato art. 21, per la cui pratica attuazione occorre una elaborazione legislativa, che non si è esaurita con la legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47, onde non

può riconoscersi all'indicato articolo alcuna efficacia abrogativa rispetto alle disposizioni di cui al menzionato art. 113.

Nè, per completezza di esame, deve trascurarsi di rilevare la esattezza della considerazione del P.M., ricorrente, in relazione alla tesi sostenuta con analogo motivo degli appellanti, che il vergare, anche a mano, sui muri di edifici siti in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, scritti o disegni, equivale ad affiggere o collocare gli stessi scritti o disegni, perché identico è il fine che si consegue, ed identica quindi è la ragione del punire, sia cioè che gli scritti od i disegni vengano affissi od esposti al pubblico col mezzo della carta o di altra sostanza cui aderiscano sia che vengano, come nel caso in esame, direttamente impressi su di una superficie situata in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico.

L'errore pertanto, in cui è incorsa la sentenza, ne importa l'annullamento su questo punto con rinvio ad altro tribunale per nuovo giudizio al riguardo.

Destituiti di giuridico fondamento si appalesano invece i ricorsi degli imputati.

Ritenuto invero, come sopra, la natura programmatica delle norme di cui all'art. 21 della Costituzione, ne discende la infondatezza del primo motivo, il quale si basa invece sul presupposto della natura precettiva di dette norme, che avrebbero così abrogato l'art. 7 della legge 3-12-1947 n. 1746. E ciò a prescindere dalla considerazione che, come dalla data di entrata in vigore 16-12-1947 del D.L. 8-11-1947 n. 982 contenente modificazioni al più volte indicato art. 113 - si è tratto uno degli argomenti per ritenersi non abrogata questa disposizione dal ripetuto art. 21 della Costituzione, entrata in vigore solo 15 giorni dopo, e già discussa ed approvata nell'attuale suo testo sino dal 14 aprile 1948, così dalla data 17-1-1948 - di entrata in vigore della legge 3-12-1947 — si dovrebbe trarre un più forte argomento per ritenersi non abrogato l'art. 7 della legge stessa da una disposizione entrata in vigore anteriormente. Legge quest'ultima che, d'altra parte, ha per oggetto « la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico », una obbiettività giuridica, cioè non solo non in contrasto con la Costituzione, ma in piena aderenza con questa, che a paragrafo XII delle disposizioni transitorie e penali fa espresso divieto della riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, dei disciolto partito fascista.

Quanto poi al secondo motivo fa d'uopo rilevare che l'art. 7 della indicata legge ha un significato ampio; tale da comprendere tutti coloro e tutte le ideologie che per qualsiasi ragione richiamino alla mente, lodandola ed esaltandola, l'attività svolta dal regime fascista.

Esattamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto che in specie in alcune delle frasi incriminate, quali « W l'Italia fascista — i trecentomila caduti chiedono giustizia — W il duce » ricorreva quella esaltazione delle persone e delle ideologie proprie del fascismo, che l'art. 7 ha inteso reprimere e punire.

Nè può sostenersi fondatamente, come si fa col motivo in esame, che manchi la idoneità del mezzo adoperato, e non ricorra il requisito della pubblicità in quanto l'art. 6, al quale l'art. 7 si richiama esplicitamente, usa una locuzione amplissima circa i mezzi con i quali il reato può essere consumato «per mezzo della stampa o in altro modo» locuzione nella quale anche le scritte a mano con gesso bianco sono indubbiamente comprese, senza che la possibilità della loro cancellatura incida sull'attitudine delle scritte stesse a servire di strumento per quella esortazione che la legge vieta: i luoghi poi in cui le scritte furono vergate tra i più centrali della città, in cui più intenso è il movimento, - secondo quanto è stato ritenuto in punto di fatto - dalla sentenza impugnata - mettono chiaramente in risalto la sussistenza del requisito della pubblicità che giustifica la punibilità dell'azione, rendendo l'azione stessa effettivamente lesiva del bene giuridico che la legge ha inteso tutelare (*omissis*).

p.q.m.

la C.S. accoglie il ricorso del p.m. e rigetta il ricorso degli imputati.